



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 368 del 15/05/2024

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella”.

Firmato da: Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, lì 06 aprile 2024

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale
Attività Legislativa**

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “**Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella**”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge richiamata in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa e finanziaria, sottoscritta dal consigliere:

Andrea Volpe

Proposta di legge “**Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella**”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Consiglio Regionale della Campania

Le comunità montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi, che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle comunità montane è disciplinata da: - Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un fondo regionale, nonché la disciplina dei criteri di riparto delle risorse tra le comunità montane;

- Artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- Legge regionale n. 6 del 15 aprile 1998, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità;

- Con legge regionale n. 12 del 2008 la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della l.r. n. 6 del 1998, ha individuato le attuali venti comunità montane.

Con **deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05 febbraio 2024, il Comune di Montecorice (SA)**, in considerazione del fatto che possiede una popolazione inferiore a ventimila abitanti e il suo territorio è confinante con quello dei Comuni costituenti l'ambito territoriale della Comunità montana **Alento - Montestella**, i quali presentano caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche analoghe a quelle del Comune di Montecorice, ha deliberato di:

RICHIEDERE al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del **Comune di Montecorice** nel territorio della Comunità Montana "**Alento Montestella**" apportando le dovute modifiche all'art. 3 ed all'Allegato A della Legge Regionale della Campania 30.09.2008, n° 12.

TRASMETTERE la citata deliberazione alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale della Campania.

La Comunità montana "**Alento - Montestella**", mediante **deliberazione del Consiglio generale n. 2 del 04 marzo 2024**, considerato che:

- **il Comune di Montecorice (SA)** ha una popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed il suo territorio è confinante con quello dei Comuni costituenti l'ambito territoriale della Comunità Montana "**Alento Monte Stella**";

- **il Comune di Montecorice (SA)** ha fatto parte della Comunità Montana "**Alento Monte Stella**" fin dalla sua istituzione, restandone escluso a seguito dell'emanazione della Legge Regionale della Campania n. 12 del 30.09.2008;

- che il Comune medesimo, pur se costiero, è caratterizzato da una rilevante connotazione montana, come



Consiglio Regionale della Campania

rilevato anche nell'allegato A della legge regionale n. 12/2008 ed è di fatto integrato nel sistema socioeconomico e geografico collinare del comprensorio costituente la Comunità Montana "**Alento Monte Stella**";

ha deliberato di:

PRENDERE ATTO che il **Comune di Montecorice**,

giusta nota a firma del Sindaco datata 09-01-2024 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 142 del 09/01/2024, ha chiesto al Consiglio Generale di voler sostenere con proprio atto deliberativo la richiesta che il **Comune di Montecorice** farà successivamente pervenire alla Regione Campania per la inclusione del Comune di Pollica tra i comuni facenti parte dell'Ente_Montano;

CONDIVIDERE e sostenere le motivazioni addotte con la citata istanza e, per l'effetto, esprimere parere favorevole per l'inserimento del **Comune di Montecorice** (SA) nell'ambito territoriale di questa Comunità Montana;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al **Comune di Montecorice** (SA), ai Sindaci dei Comuni aderenti, all'UNCEM Campania, alla Provincia di Salerno, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania;

La proposta di modifica alla legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recita: "...

La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a ventimila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità".

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla legge regionale sul nuovo ordinamento delle comunità montane, con deliberazione n. 880 del 16 maggio 2008 - Area Generale di Coordinamento n. 1 - Gabinetto Presidente Giunta regionale - recante l'approvazione del disegno di legge, avente ad oggetto il "Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane" si specificava che, sebbene l'efficienza dell'agire amministrativo delle comunità montane campane potesse conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali, con esclusione di quei comuni classificati non montani, andavano, in ogni caso, fatti salvi quei comuni non classificati come montani, ma che, tuttavia, risultavano completamente interclusi in una o tra due comunità montane.

Nella fattispecie, il **Comune di Montecorice**, con popolazione pari a **2.549 (duemilacinquecentoquarantanove)** abitanti, pur ricomprendendo una ridotta fascia litoranea, si presenta come un comune totalmente montano a cui si unisce una rilevante estensione territoriale ed una conseguente scarsa densità abitativa che va ad aggiungersi ad altre caratteristiche orografiche del tutto simili agli altri Comuni facenti parte della Comunità Montana "**Alento Montestella**"



Consiglio Regionale della Campania

Peraltro, il **Comune di Montecorice** rientra nella definizione delle zone montane di cui all'art. 32, comma 2, del regolamento comunitario n. 1305/2013, in quanto il territorio *“è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti”*.

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge, l'inclusione del Comune di **Montecorice** (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana **“Alento Monte Stella”**, così come, di recente, ribadito con atti deliberativi di indirizzo, adottati, all'unanimità, dal Consiglio comunale dell'ente medesimo, ossia (come sopra ricordato) la deliberazione del Consiglio comunale **n. 3 del 05.02.2024**, e dalla Comunità montana **“Alento - Monte Stella”**, ovvero la deliberazione del Consiglio generale n. 2 del 04 marzo 2024, atti trasmessi al sottoscritto e che, ai fini istruttori, si accludono alla presente proposta di legge.

Proposta di legge **“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella”**.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

Primo firmatario: Consigliere Andrea VOLPE

TITOLO: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella”.

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

Dall'applicazione della presente proposta di legge non derivano oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del bilancio regionale, come si evince chiaramente dalla lettura delle disposizioni normative della materia. A tal proposito l'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto, tra l'altro, che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)”; inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla Regione Campania.”.

L'art. 24, comma 1 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), così statuisce: “Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.” Ciò posto, la Giunta Regionale, con Delibera n. 264 del 1/06/2022, ha approvato i criteri di riparto delle risorse ordinarie 2022, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l'anno 2022 ai fini dell'attribuzione alle comunità montane della Regione. Nel succitato provvedimento è stata accolta la proposta avanzata dall'UNCEM Campania (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) di approvazione dei criteri di riparto delle risorse ordinarie per l'annualità 2022 in funzione proporzionale diretta al **100% delle spese di personale ed al 51,7% circa delle altre spese fisse e incompressibili**, che ciascun ente è tenuto a sostenere nell'anno 2022, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l'anno 2022 nella misura e secondo gli importi indicati nell'ultima colonna della Tabella allegata al provvedimento.

Sulla base dei criteri adottati per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei criteri e del piano di riparto relativi all'annualità 2023, si evince chiaramente che, l'ingresso di nuovi comuni all'interno di comunità montane già costituite, non determina un incremento del contributo a carico della Regione, in quanto l'estensione del territorio e la consistenza della popolazione, non costituiscono più criteri per la determinazione del contributo, come invece previsto in passato dall'art. 18 della l.r. 17/1998.



2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Art.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	0,00	Fissa l'oggetto e le finalità della proposta di legge ed in particolare modifica l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	0,00	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, inquanto, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3	NO	0.00	Fissa l'entrata in vigore dell'intervento normativo al giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
		TOTALE ONERI 0,00	

3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011.

NATURA SPESA:	spesa corrente	nd	spesa in conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA:	annuale		pluriennale	nd
	obbligatoria		non obbligatoria	nd



Consiglio Regionale della Campania

STANZIAMENTO :	0.00
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	ND

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	ND	0,00
Risorse presenti in fondi speciali	ND	0,00
Ricorso a nuove o maggiori entrate	COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B	0,00
Altre modalità	ND	0,00

Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Montecorice (SA) nella Comunità montana Alento - Montestella”.

Ad iniziativa del Consigliere Regionale
Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), il numero 18 è sostituito dal seguente:

18) Comunità montana Alento Monte Stella:

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), **Montecorice (SA)**, Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.